

mi accorgo che, certamente per mio difetto, l'onorevole ministro guardasigilli ha frainteso il mio desiderio e la mia proposta. Egli ha dichiarato di assentire ben volentieri a quello che io non proposi; e per ciò, avendo egli dovuto allontanarsi, resteremo nell'incertezza della sua opinione intorno al vero argomento della mia interrogazione, lusingandoci che egli vorrà profittare della prima propizia occasione per manifestarla.

Infatti era ben lungi dal mio intendimento di gravare il bilancio dello Stato del mantenimento di tutti i preti sospesi *a divinis* in Italia, che non sarebbe al certo lieve gravezza all'erario nazionale (*Ilarità*); e però, quando egli ci rammentava che nelle antiche provincie si ebbe per costume, ed io aggiungerò soltanto in gravi e straordinari casi, di assegnare sull'economato regio o sulla Cassa ecclesiastica un qualche sussidio a preti sospesi *a divinis* per cause politiche, cioè per la loro devozione alla libertà, conchiudendo da ciò che ravvisava la necessità di una legge, in verità enunciò un antecedente che non può esercitare influenza nella presente discussione.

La questione da me sollevata è ben altra. Innanzi tutto si tratta di sapere se i vescovi hanno o no facoltà di sospendere *a divinis ex informata conscientia*. Mi permettano l'onorevole mio amico Macchi e l'onorevole Michelini che, per la specialità de' miei studi, io contraddica alla loro asserzione, che i vescovi abbiano per legge ecclesiastica il diritto di sospendere i sacerdoti senza processo e per informata coscienza.

DI CAVOUR. Domando la parola.

MANCINI. Ciò i vescovi non mai praticarono, fino a che un'arbitraria interpretazione d'una frase del Concilio di Trento diede occasione a' primi tentativi dell'abuso. Ma il Van-Espen e non pochi altri insigni canonisti di coscienziosa indipendenza dimostrarono vittoriosamente l'erroneità di quella interpretazione. Ed al certo sarebbero molto sorpresi di udir ciò rivocato in dubbio in questo luogo il De Marco, il Tannucci e tutti quei grandi legislatori e magistrati che fin dal secolo passato nelle provincie napoletane non permisero mai ad un vescovo fatti somiglianti, senza che si credessero in dovere di promuoverne immediata repressione, e che reiteratamente ne sancirono rigorosi divieti in una serie di reali dispacci (dal 1755 al 1774), i quali formano parte della polizia ecclesiastica di quella parte d'Italia, che, all'abrogazione del Concordato, trovasi richiamata in vigore da' decreti del 17 febbraio 1861.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Perdoni, parmi che in questo modo noi entriamo in un campo vastissimo; varii deputati domandarono già la parola per discutere questa questione che è ben lontana da quella di cui si tratta. La pregherei di restringersi all'argomento della petizione.

MANCINI. Se la Camera lo vuole, io non proseguirò, ma...

PRESIDENTE. Io gli accordo la parola; feci una semplice avvertenza.

Voci. Parli! parli!

MANCINI. Io non credo che la missione della Camera sia quella di amministrare; è altamente lodevole la sollecitudine del Parlamento italiano per tutto quello che riguarda il riordinamento dell'amministrazione, ma credo che il primo nostro dovere sia quello di trattare le questioni politiche che tocchino da vicino le garanzie della libertà e gl'interessi del paese.

E se l'onorevole presidente avesse avuto la sventura che toccò a me di reggere per cinque mesi gli affari ecclesiastici delle provincie napoletane in tempi difficilissimi, e di cono-

scere da vicino le relazioni in cui ebbe a travagliarsi il Governo nazionale con 96 vescovi, tra i quali ben volentieri rendo testimonianza aver trovato taluni degni di ogni encomio, ma altri si manifestavano accaniti nemici d'Italia e dell'ordine presente di cose, che turbavano la pubblica quiete, eccitavano le plebi ignoranti contro il Governo, e trascorrevano ad atti quotidiani di ribellione, probabilmente mostrebbe minore impazienza delle mie credute digressioni dall'argomento della petizione. Io quindi, con tutto il rispetto verso l'onorevole presidente, lo prego d'interrogare la Camera, se mi permetta di continuare.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Io non contrasto al deputato Mancini la facoltà di parlare; dico solo che mi pare non si debba sollevare una discussione sopra sì vasta materia a proposito di questa petizione.

Trattandosi di un soggetto determinato, è dovere del presidente di avvertire l'oratore che mantenga la discussione nei limiti di quel soggetto; altrimenti ogni petizione può dar luogo ad una discussione indeterminata. Dopo queste avvertenze gli do la parola.

MANCINI. La Camera riconoscerà di leggieri che vi sono alcune petizioni, le quali inevitabilmente si collegano ad una questione di principio. Non voglio pentirmi di aver sollevata nel caso attuale una di simili quistioni, ed una delle più importanti: ma da che è stata sollevata, e che il signor ministro, non avendo io avuto la fortuna di esprimermi chiaramente, ha dato una risposta non bastevole ad illuminare l'opinione pubblica, mi si permetterà che io meglio chiarisca i miei concetti.

Io dunque sosteneva, appellandomi alla dottrina sincera de' giureconsulti e canonisti imparziali, e, se così vuoi, anche all'articolo 1 dello Statuto, cui si faceva richiamo, benché nell'interpretarlo ed applicarlo non potrei avere le identiche opinioni dell'onorevole mio amico D'Ondes-Reggio, che avendo i vescovi l'obbligo di conformarsi alle leggi ecclesiastiche, finchè essi si conformino a queste leggi, ed esercitino la loro giurisdizione ne' modi da esse prescritti, i loro provvedimenti possono reputarsi inviolabili, e sottratti a qualunque revisione o riesame ed ingerenza dello Stato. Io eredo che non potrei dar prova di maggior rispetto a' principii religiosi ed all'integrità del legittimo esercizio della potestà ecclesiastica nelle cose veramente spirituali.

Ma, se egli è vero che essi, quando aspirino a custodire questa inviolabilità, debbono sospendere *a divinis* i preti con un regolare processo canonico, e solo in tal caso non vi sarà possibilità pel Governo d'intromettersi con l'esercizio di alcuna ingerenza, revisione, correzione dei loro errori od anche della manifesta ingiustizia che non debbesi supporre, ma che pure potrebbe incontrarsi, ne discende naturalmente la conseguenza che la sospensione inflitta in una maniera illegale e abusiva non oppone ostacolo all'adempimento del dovere che ha lo Stato d'indagare se per avventura sia stata inflitta per causa politica, nel qual caso si avrebbe davanti allo Stato non più il sacerdote, ma il cittadino ribelle, il quale, abusando di un sacro carattere, travolge il suo sublime ministero di carità e di pace in un potente strumento per eccitare al malcontento, all'odio verso il Governo, alla disobbedienza, ove sia possibile, degli ordini e delle leggi stabilite; e quindi non può rimanere dubbiosa per alcuno la competenza dello Stato ad accorrere cogli opportuni rimedi onde evitare somiglianti abusi ed oppressioni.

Se apriamo il Codice penale nostro, anzi quelli della maggior parte delle nazioni incivilite, troveremo che, quando il